



COMUNE DI NAPOLI
AREA WELFARE

Servizio Politiche per l'Infanzia e l'Adolescenza

Capitolato prestazionale per la gestione delle attività denominate "Ludoteca cittadina e azioni di promozione della cultura ludica e di opportunità di gioco"

Capo I -

OGGETTO DELL'AFFIDAMENTO

Articolo 1 Oggetto

La Ludoteca cittadina del Comune di Napoli si configura quale struttura complessa aperta al territorio ed all'accoglienza delle esigenze dei bambini, delle famiglie e delle agenzie socio-educative della città. Promuove con un operato professionale e costante la cultura e la pratica ludica nella città di Napoli nell'ottica di garantire il diritto al gioco, sancito dalla Convenzione Internazionale sui diritti dei bambini.

Oggetto del presente capitolato è l'affidamento delle attività finalizzate a promuovere e sostenere l'elaborazione e la realizzazione di diverse linee di azione la cui regia rimane in capo al Comune di Napoli e che intendono svilupparsi lungo le linee di azione di seguito indicate.

Articolo 2 Durata

I tempi di realizzazione del progetto avranno una durata di 24 mesi per 96 settimane di attività effettiva. E' previsto un periodo di sospensione delle attività nel mese di agosto.

Ai sensi dell'art. 32 comma 8 del Codice, le attività potranno essere avviate nelle more della stipula dei rispettivi contratti e, ai sensi dell'art. 8 della L.120/2020, nelle more dell'efficacia dell'aggiudicazione.

Ai sensi dell'art. 106 comma 11 del Codice, il contratto può essere prorogato per il tempo strettamente necessario all'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante.

Eventuali ritardi nell'inizio delle attività, conseguenti alle occorrenti procedure amministrative, non potranno a nessun titolo essere fatti valere dall'organismo aggiudicatario.

In caso di prestazioni di servizio di durata inferiore a quella prevista nel periodo di affidamento per obiettive esigenze sopravvenute, sia in fase di avvio sia in fase di svolgimento, rispetto ai presupposti in base ai quali si è provveduto all'affidamento, l'aggiudicatario non potrà avanzare alcuna richiesta risarcitoria di nessun genere, neanche di mancato utile, né potrà ricorrere alla risoluzione del contratto. L'aggiudicatario non potrà avanzare alcuna richiesta risarcitoria di nessun genere, neanche di mancato utile, né potrà ricorrere alla risoluzione del contratto.

Articolo 3 Importo

L'importo complessivo massimo presunto per le attività previste è pari a € 409.872,00 al netto dell'Iva, come da prospetto che segue:

Tipologia di prestazione	ore front	ore back	totale ore/interventi	costo unitario	totale
Attività di coordinamento			2.496	22,36	€ 55.810,56
Attività da svolgersi con figura professionale di educatore (cat D2)	2400	288	2.688	20,95	€ 56.313,00
Attività da svolgersi con figura professionale di operatore (cat. C3/D1)	7200	864	8.064	19,81	€ 159.747,84
eventi a carattere territoriale			100	400,00	€ 40.000,00
eventi a carattere cittadino					€ 45.000,00
spese per il funzionamento delle attività, compreso acquisto di materiali di consumo, giochi, materiali e attrezzature, interventi di pulizia e piccola manutenzione, degli spazi interni e esterni, logistica					€ 38.000,00
spese di gestione					€ 15.000,00
totale al netto dell'IVA					€ 409.872,00

L'importo complessivo dell'appalto deve tenere conto dell'eventuale proroga il cui costo si aggira presumibilmente intorno al 15% del totale. Pertanto, il valore dell'appalto comprensivo di eventuale proroga è di € 471.352,80 oltre IVA.

Verranno retribuite alla ditta affidataria solo le prestazioni effettivamente realizzate.

Per le attività in oggetto è stato redatto Il DUVRI, allegato al presente documento, in esso è chiarito che i costi della sicurezza per i rischi interferenti vengono stimati in € 0,00

Articolo 4 Obiettivi

È ormai condivisa la consapevolezza che proprio nei primi anni di vita si mettono fondamenta per tutti gli apprendimenti, le abilità e le conoscenze che si svilupperanno poi lungo tutto l'arco della vita e che un ruolo fondamentale nel processo di sviluppo nella prima infanzia si debba attribuire all'attività ludica. Non è casuale che affermando questo diritto la Convenzione dei diritti dell'Infanzia ne sottolinei l'importanza dicendo: *"I bambini hanno diritto a dedicarsi al gioco"*. Se un bambino può giocare molto e bene sarà un cittadino migliore, più sereno, più sano, più creativo e più produttivo.

In quest'ottica è di fondamentale importanza promuovere la cultura ludica in tutte le sue forme, restituendo all'esperienza ludica una posizione importante nella crescita dell'individuo, nelle diverse fasi del percorso evolutivo, realizzando azioni concrete a

tutela del gioco dei bambini e dei ragazzi e per lo sviluppo di una specifica attenzione da parte di tutta la comunità degli adulti

Il gioco è fondamentale per una formazione armonica dei bambini, per il loro sviluppo personale, sociale e culturale e, tra l'altro, interviene attivamente nei processi di socializzazione consentendo un rapporto dinamico tra lo spazio ed il bambino. Il gioco è il linguaggio dei bambini per eccellenza e quindi, metterlo al centro della riflessione e delle proposte educative significa garantire gli 'alfabeti' dell'infanzia, con tutto ciò che questo comporta in termini sociali, psicologici, pedagogici. Cultura ludica e città diventano, in questa ottica, un binomio inscindibile nella prospettiva della costruzione di una città amica dei bambini e delle bambine. La rivalutazione e la promozione della cultura e dell'attività ludica diventano dunque un momento essenziale di qualsiasi attività educativa di territorio.

Articolo 5 **Caratteristiche del progetto**

La Ludoteca, aperta ai bambini e alle famiglie del quartiere nel quale è collocata ma anche dell'intera città, intende rappresentare un luogo di incontro stimolante e accogliente dove poter trascorrere parte del tempo libero in attività ludiche libere e strutturate, che favoriscano la socializzazione tramite la conoscenza reciproca e l'integrazione. In quanto spazio di accoglienza, condivisione e scambio la Ludoteca può contribuire a prevenire e ridurre situazioni di marginalità e disagio tanto dei bambini che delle loro famiglie, educare al rispetto delle regole, dei diritti e alla cura dell'ambiente, promuovere il gioco nelle sue diverse forme e la sua condivisione tra bambini e genitori.

Attraverso le attività ludico-espressive il bambino esprime la propria creatività, impara diverse tecniche, si appropria di linguaggi nuovi che gli permettono una conoscenza diretta del mondo e della realtà in cui vive; si entra così nella dimensione del "fare" che gli permette di utilizzare e sviluppare la parte emozionale, relazionale, affettiva del proprio sé oltre che la parte cognitiva. La Ludoteca è uno spazio che si apre al territorio circostante perché gli spazi del gioco sono gli spazi della vita dei bambini, dei ragazzi e delle loro famiglie. In tal senso è il territorio che diventa lo spazio ludico che accoglie il gioco e si lascia trasformare dallo stesso. La Ludoteca è infine un'opportunità per le agenzie educative della città che consente la possibilità di aprirsi al confronto con le diverse esperienze educative attraverso laboratori ludico-espressivi e gioco. A tal fine la Ludoteca mette a disposizione dei gruppi e delle scuole cittadine, i propri spazi e gli educatori, mettendo in gioco la capacità di inventare, di improvvisare, di realizzare, di stupirsi, allargando gli orizzonti di comprensione della realtà.

L'azione della ludoteca cittadina si estende al di fuori degli spazi fisici della sede al fine di promuovere percorsi e attività nell'ottica della realizzazione di un "sistema ludico urbano". In quest'ottica rappresentano obiettivi strategici:

- favorire e potenziare il rapporto tra i bambini e la città
- recuperare gli spazi aperti (piazze, strade, giardini ecc.) e loro fruizione da parte dei bambini in una dimensione ludica.
- creare una rete di iniziative e attività sui territori e a carattere cittadino per promuovere la cultura ludica, nell'ottica della continuità educativa orizzontale che deve caratterizzare tutti gli interventi educativi territoriali

Articolo 6 **Organizzazione delle attività e modelli di intervento**

La Ludoteca è *aperta per 5 giorni a settimana dal lunedì al venerdì in orario mattutino e pomeridiano*, con attività di gioco e percorsi educativi rivolti ai bambini, alle famiglie, alle scuole e alle agenzie educative della città. Settimanalmente Un giorno a settimana potrà essere previsto un tempo da dedicare alle attività di programmazione, incontro di equipe e attività di back office. Al fine di promuovere e favorire la partecipazione e il

coinvolgimento delle famiglie con bambini provenienti da tutta la città, è prevista l'organizzazione di eventi specifici sia nel corso della settimana che, laddove possibile, nei fine settimana che prevedano la più ampia partecipazione anche su prenotazione e a rotazione.

Per il mese di luglio le attività saranno articolate in modo da garantire due settimane di "campo estivo" come risposta al bisogno maggiore di socializzazione per minori e famiglie nel periodo di chiusura scolastica e di gran parte delle attività extrascolastiche. Inoltre, il campo estivo con i suoi tempi prolungati, rappresenterà l'occasione per promuovere percorsi ludici, laboratori e esperienziali fortemente connessi a temi educativi significativi.

La Ludoteca come spazio aperto ai bambini e alle famiglie

La Ludoteca offre spazi per il gioco libero, per l'interazione tra bambini e genitori o adulti significativi e elabora mensilmente il proprio programma di offerta specifica, articolando iniziative rivolte alle diverse fasce di età e a tematiche diverse, proponendo anche giornate o percorsi di più giorni su temi e con metodologie particolari.

Lo spazio di Gioco libero e guidato deve essere particolarmente valorizzato, al fine di promuovere una fruizione ampia degli spazi e dei giochi messi a disposizione dalla Ludoteca, promuovendo la partecipazione dei bambini, dei ragazzi e delle famiglie del territorio e della città.

Laboratori ludico-espressivi e ludici, formazione per le scuole e i gruppi della città

La ludoteca organizza attività ludiche strutturate con percorsi laboratoriali rivolti a gruppi già costituiti. Le scuole, le diverse agenzie educative e le organizzazioni si potranno prenotare scegliendo, tra i percorsi proposti, quelli ritenuti più idonei rispetto alle attività educative in corso, cosicché le metodologie, le tecniche, le attività praticate nei laboratori in Ludoteca possano diventare parte del percorso educativo contribuendo ad arricchire l'offerta delle diverse agenzie educative e a stimolare cambiamenti nella pratica educativa. A tale scopo sarà possibile organizzare incontri di approfondimento con gruppi di educatori delle organizzazioni e insegnanti delle scuole partecipanti, nonché promuovere attività di tirocinio e PCTO (percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento) per gli Istituti Superiori.

Interventi ludici diffusi a livello territoriale e cittadino

Al fine di promuovere interventi ludici diffusi, nell'ambito della complessiva programmazione della Ludoteca cittadina dovranno rientrare due tipologie di interventi:

1. realizzazione di azioni di comunità in contesti locali, rioni, quartieri, aree specifiche del territorio, rivolte alla sensibilizzazione e promozione della cultura e dell'attività ludica intesa come agente facilitatore delle relazioni di comunità, con il coinvolgimento delle realtà territoriali, mediante la partecipazione dei bambini, delle famiglie e della cittadinanza. Mediante una attenta analisi della situazione dello specifico contesto territoriale e il coinvolgimento delle organizzazioni e realtà già presenti a livello locale nel lavoro con i bambini e i ragazzi, sarà possibile individuare uno spazio (una piazza, una strada, un luogo pubblico ma non chiuso o recintato) per ogni Municipalità dove si svolgeranno attività di animazione di strada e di gioco con appuntamenti fissi. Attraverso il raccordo con le micro-realtà territoriali si dovrà tendere alla creazione di spazi animati dove le piccole comunità locali siano sollecitate ad essere protagoniste della cura e della trasformazione dei luoghi. Le azioni ludiche di comunità dovranno essere progettate in modo tale da avere visibilità e un impatto significativo sul territorio. Bisognerà attivare spazi di condivisione ludica, giochi di gruppo, spettacoli di strada interattivi, con attrezzature e cartellonistica ben visibile. Nei luoghi interessati alle azioni ludiche si potranno lasciare piccoli "segni" di trasformazione (cartelli, targhe, piccole installazioni, piccoli interventi di arredo urbano,...) oltre che sensibilità rispetto a: gioco e giocare, vivere il territorio in maniera consapevole, creazione di spazi urbani a misura di bambino. In tal modo i luoghi individuati per le azioni ludiche diventeranno "pezzi" di città restituiti ai bambini e alle bambine. Ogni azione ludica territoriale dovrà prevedere almeno 3 ore di intervento da realizzarsi in

via indicativa una volta al mese nel periodo di seguito indicato. Per questa linea di attività si prevede la realizzazione di circa 100 interventi/azioni a livello territoriale, nelle dieci municipalità.

2. organizzazione di eventi a rilevanza cittadina, in occasione di particolari ricorrenze o momenti dell'anno, che possano mettere in connessione le diverse esperienze locali e diventare momenti di promozione a più ampio respiro della cultura ludica in città. Gli eventi a rilevanza cittadina vanno preparati nei mesi precedenti mediante il più ampio coinvolgimento di enti, associazioni, scuole, realtà di diverso tipo e essere centrati su *temi generatori* connessi all'idea di una città "in gioco" al fine di realizzare insieme all'evento ludico anche spazi di riflessione e confronto.

Nell'arco dei 24 mesi si prevede di realizzare 4 eventi all'anno e tra questi

- uno dovrà avere un respiro nazionale prevedendo interventi di realtà ludico-educative di altre città italiane
- uno dovrà essere rivolto alla restituzione delle attività di tirocinio e PCTO (percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento) per gli Istituti Superiori attivati così come previsto dalla linea d'azione 1;
- uno dovrà costituire un'occasione ludica che rafforzi il legame tra i bambini e la città per sperimentare forme di cittadinanza attiva.

Nell'ambito di questa linea sono previste iniziative formative tese a richiamare ed approfondire i temi che caratterizzano gli eventi a rilevanza cittadina. Detta formazione sarà destinata a educatori, operatori, tirocinanti, insegnanti, volontari di tutta la città.

La programmazione esecutiva degli eventi cittadini e delle attività di formazione sarà oggetto di specifica elaborazione congiunta tra ente affidatario e Comune di Napoli - Servizio Politiche per l'Infanzia e l'Adolescenza. La programmazione dovrà contenere anche il piano dettagliato dei costi per ciascun evento ed essere preventivamente autorizzata dal Servizio Politiche per l'Infanzia e l'Adolescenza.

Articolo 7

Qualifiche e standard degli operatori impegnati

L'Equipe educativa stabile dovrà essere composta:

- 1 Coordinatore in possesso di laurea magistrale in scienze dell'educazione, in scienze della formazione, in psicologia, in sociologia, in scienze dei servizi sociali o equipollenti con almeno 12 mesi di esperienza in attività a carattere socio-educativo territoriale, ludico e aggregativo per minori;
- 1 Educatore professionale in possesso di laurea triennale o magistrale in Scienze dell'Educazione o titoli equipollenti con almeno 12 mesi di esperienza in attività a carattere socio-educativo territoriale, ludico e aggregativo per minori;
- 3 Operatori socio-educativi in possesso di qualifica regionale di Animatore Sociale o Operatore dell'Infanzia o altre qualifiche equipollenti e esperienza di almeno 12 mesi in attività a carattere socio-educativo territoriale, ludico e aggregativo per minori; o in alternativa diploma di scuola superiore di II grado con formazione specifica nel campo degli interventi socio-educativi per minori e esperienza di almeno 24 mesi in attività a carattere socio-educativo territoriale, ludico e aggregativo per minori.

Gli ulteriori operatori - in numero adeguato alla buona riuscita delle attività della ludoteca cittadina e dei diversi eventi che dovranno essere di volta in volta realizzati - devono essere in possesso almeno di diploma di scuola superiore di II grado e di almeno 12 mesi di esperienza in attività a carattere socio-educativo territoriale, ludico e aggregativo per minori.

Il Coordinatore potrà essere impegnato anche nella attività frontali sulla base delle specifiche esigenze e modalità organizzative adottate dall'ente gestore ai fini della massima efficacia ed efficienza.

L'ente dovrà garantire la realizzazione delle attività per tutta la durata dell'appalto, articolando i turni degli operatori in modo da garantire la presenza degli operatori in maniera adeguata alla gestione delle stesse, rispettando gli standard minimi richiesti e fornendo preventiva comunicazione al Servizio Politiche per l'Infanzia e l'Adolescenza.

L'equipe degli operatori dovrà inoltre curare le attività di programmazione e organizzazione delle attività, prevedere modalità e strumenti di raccordo intra-organizzativo in sinergia con il referente del Servizio Politiche per l'Infanzia e l'Adolescenza e produrre, con cadenza bimestrale, al fine del monitoraggio delle prestazioni erogate, un report riassuntivo circa le attività svolte, con l'indicazione della tipologia di attività, della frequenza media giornaliera dei minori, età, genere, modalità di accesso e relativo monte ore utilizzato (back, front e coordinamento). È previsto almeno un incontro settimanale di tutta l'equipe degli operatori di programmazione, coordinamento e verifica, nonché incontri periodici di coordinamento con il referente del Servizio Politiche per l'Infanzia e l'Adolescenza.

Il gestore è tenuto a fornire, una volta avvenuta l'aggiudicazione dell'appalto, entro un termine massimo di 15 giorni dalla specifica richiesta, i nominativi del personale impiegato nell'espletamento delle attività e dimostrarne il possesso dei relativi requisiti richiesti con presentazione dei titoli, dei curricula e dei certificati di servizio dettagliati che ne attestino l'esperienza.

Per la stessa Equipe, l'Ente dovrà essere altresì produrre idonea attestazione circa l'assenza di condanne per taluno dei reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 609-undecies del codice penale, ovvero l'irrogazione di sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori (D. Lgs. n. 30 del 2014, che attua una direttiva dell'Unione europea - n. 93 del 2011 in materia di lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile).

In caso di mancato riscontro nei termini indicati si procederà all'avvio del procedimento per la revoca dell'aggiudicazione e la conseguente escussione della polizza provvisoria.

All'intera Equipe operativa dovrà essere garantita l'applicazione di contratti di lavoro previsti dalla normativa vigente ed in coerenza con la tipologia del servizio affidato, da trasmettere al Servizio Politiche per l'infanzia e l'Adolescenza entro 10 giorni dall'inizio delle attività unitamente agli UNILAV.

L'ente dovrà garantire per tutta la durata del servizio il contenimento del turn over, fornendo adeguate motivazioni e giustificazioni ad un eventuale avvicendamento e garantendo la sostituzione con operatori in possesso dei titoli e delle esperienze equivalenti a quelli posseduti dall'operatore sostituito.

Inoltre qualsiasi sostituzione di componenti dell'equipe dovrà essere comunicata e preventivamente autorizzata dal Servizio Politiche per l'Infanzia e l'adolescenza.

Gli operatori dell'Impresa aggiudicataria dovranno assicurare lo svolgimento delle attività in osservanza delle norme sulla privacy, con particolare riferimento alle informazioni di carattere personale ed all'uso di strumenti di lavoro elaborati in forma scritta. Alcu

rapporto di lavoro potrà – a nessun titolo – costituirsi tra quanti impegnati nell'attività ed il Comune di Napoli.

Articolo 8 Modalità di pagamento

Il Comune di Napoli provvederà alla liquidazione delle somme spettanti previa presentazione di apposita fattura bimestrale, corredata di relazione quantitativa e qualitativa sulle prestazioni rese. La fattura dovrà contenere la dicitura "scissione dei pagamenti, così come disposto dall'art. 2 del decreto MEF del 23/01/2015 (pubblicato sulla gazzetta ufficiale serie generale n. 27 del 3/2/2015)"

Tutte le spese non previste all'interno del presente progetto e non concordate preventivamente con l'Amministrazione Comunale saranno contestate per iscritto e decurtate dalla richiesta di pagamento.

In caso di raggruppamento temporaneo d'impresa si richiede fatturazione separata sulla base delle quote di attività che ciascun ente dovrà svolgere così come dichiarato nell'istanza di partecipazione e indicato nell'atto costitutivo del raggruppamento.

A seguito dell'entrata in vigore del sistema di fatturazione elettronico, è necessario utilizzare sia il Codice Univoco Ufficio sia l'ulteriore Codice assegnato al Servizio che permetterà al soggetto informatico intermediario scelto dal Comune di Napoli di velocizzare e semplificare il processo di ricezione del documento contabile. Si sottolinea l'obbligatorietà di utilizzo di entrambi i codici per evitare complicazioni e/o non ricezione della fattura da parte del servizio competente.

Si riportano di seguito i codici:

CODICE UNIVOCO UFFICIO: C7XXWH

CODICE ASSEGNATO AL SERVIZIO: 1125 - Tale codice va inserito nel campo "Riferimento amministrativo" presente nel tracciato xsd del Sistema di Interscambio (SDI).

Articolo 9 Modalità di comunicazione

Per le attività informative e divulgative riguardanti il servizio oggetto del presente capitolato, che si intenderanno realizzare attraverso qualsivoglia mezzo di comunicazione (carta stampata, volantini, canali informatici, social media, ecc.), si rinvia a specifiche linee guida che verranno successivamente adottate e a cui gli enti aggiudicatari dovranno attenersi rigorosamente.

Articolo 10 Obblighi e responsabilità dell'aggiudicatario

Per la corretta e efficace realizzazione delle attività l'ente affidatario utilizzerà il budget previsto nel piano finanziario per il funzionamento delle attività, compreso acquisto di materiali di consumo, giochi, materiali e attrezzature, interventi di pulizia e piccola manutenzione, degli spazi interni e esterni, logistica sulla base delle esigenze che emergeranno nel corso dell'appalto. Le spese saranno preventivamente concordate e autorizzate dal Servizio Politiche per l'Infanzia e l'Adolescenza e saranno oggetto di specifica rendicontazione. L'ente avrà cura di custodire i giustificativi di spesa per eventuali controlli.

L'ente che risulterà affidatario sarà obbligato a rendere immediatamente noto alla Amministrazione Comunale le seguenti situazioni in cui dovesse incorrere:

- eventuale ispezione in corso, sia ordinaria sia straordinaria, da parte degli Enti all'uopo deputati e i risultati delle stesse ispezioni, attraverso la trasmissione dello specifico verbale, con precisa notifica al Servizio Politiche per l'Infanzia e

l'Adolescenza, in caso di contestazioni, di ogni tipo di irregolarità riscontrate ed eventuali conseguenti diffide;

- modifica della ragione sociale del soggetto; cessione dello stesso; cessazione dell'attività;
- concordato preventivo, fallimento; stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o pignoramento;

L'ente affidatario dovrà provvedere successivamente all'affidamento:

- a depositare tutte le spese contrattuali, le quali cederanno per intero a suo carico;
- a depositare cauzione definitiva nella misura indicata al successivo art.12.

L'ente affidatario si impegna a:

- erogare il servizio sulla base di quanto stabilito nel contratto;
- svolgere le attività oggetto del contratto in coordinamento con il Comune di Napoli Servizio Politiche per l'infanzia e l'Adolescenza;
- rispettare la normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente per le materie oggetto del presente appalto;
- garantire l'adempimento di tutti gli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalla normativa vigente a favore dei propri addetti alla realizzazione dell'attività;
- garantire che le strutture e le attrezzature messe a disposizione per lo svolgimento delle attività corrispondano ai requisiti delle vigenti normative in materia di idoneità e sicurezza;
- relazionare periodicamente e puntualmente sulle attività svolte;
- relazionare sulla conclusione delle attività evidenziando i servizi erogati, le problematiche emerse, le soluzioni adottate, e quant'altro necessario a quantificare e qualificare il servizio fornito;
- garantire che gli operatori siano idonei alle mansioni di cui al presente Capitolato;
- garantire per tutta la durata del progetto il contenimento del turn over, fornendo adeguate motivazioni e giustificazioni ad un eventuale avvicendamento e garantendo la sostituzione con operatori in possesso dei titoli e delle esperienze di cui al presente capitolato;
- garantire l'immediata sostituzione dell'operatore assente per qualsiasi motivo;
- farsi esclusivo carico degli oneri assicurativi e previdenziali e quant'altro necessario all'impiego dell'operatore nelle attività di specie senza che possa null'altro opporsi all'Amministrazione Comunale in ordine alla normativa regolante il presente rapporto;
- farsi carico degli obblighi relativi alle vigenti disposizioni in materia di protezione dell'impiego e di condizioni di lavoro applicabili nel corso dell'esecuzione del contratto (sicurezza e protezione dei lavoratori, nonché delle condizioni di lavoro)

L'ente affidatario dovrà stipulare un'apposita polizza di assicurazione per la responsabilità civile, con oneri a suo intero ed esclusivo carico, per la tutela degli utenti e di terzi, da eventuali danni provocati a persone e beni dal personale impiegato nell'espletamento del servizio, con ampia e totale liberazione dell'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità. L'ente affidatario dovrà altresì dotarsi di apposita polizza Infortuni per tutti gli utenti del servizio.

L'appaltatore è responsabile a tutti gli effetti degli adempimenti connessi alle clausole del contratto oggetto del presente appalto, restando implicitamente inteso che le norme contenute nel presente capitolato d'appalto sono da esso riconosciute idonee al raggiungimento di tali scopi; la loro osservanza quindi non ne limita né riduce comunque la responsabilità.

L'appaltatore è responsabile di qualsiasi danno che, in dipendenza dell'esecuzione del servizio, fosse arrecato a proprietà pubbliche o private o a persone e si obbliga di rilevare la stazione appaltante da qualunque protesta, azione o molestia in proposito, che possa

derivare a terzi, con esclusione dell'Amministrazione dal giudizio e con rivalsa di tutte le spese conseguenti alla instaurazione della lite.

Più particolarmente, l'appaltatore avrà l'obbligo di rispondere, direttamente verso i terzi, di tutti i danni che a costoro possano derivare e di assumere direttamente a proprio esclusivo carico le liti che dovessero essere formulate contro il Comune.

L'appaltatore è responsabile del comportamento di tutto il personale da esso dipendente per l'esecuzione del servizio e della sicurezza ed incolumità dello stesso personale, esonerando il Comune da ogni responsabilità conseguente, restando a completo ed esclusivo carico del soggetto aggiudicatario qualsiasi risarcimento.

Il Comune comunque resta sollevato da qualsiasi danno dovesse subire il gestore nell'espletamento del servizio.

L'Amministrazione Comunale è, inoltre, esonerata da ogni responsabilità nell'ambito degli obblighi derivanti dall'applicazione del D.Lgs. 81/ 2008 e s.m.i, oltre ad ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovesse accadere al personale dipendente del gestore durante l'esecuzione del servizio.

L'appaltatore è responsabile dei danni che dovesse arrecare al patrimonio immobiliare e/o mobiliare del Comune, della mancanza di qualsiasi oggetto di proprietà comunale che dovesse verificarsi durante l'orario di servizio, salva la dimostrazione della propria estraneità al fatto.

Articolo 11 **Trattamento dei dati personali**

L'ente aggiudicatario assume la qualifica di responsabile esterno del trattamento dati per le operazioni di trattamento connesse all'attuazione degli interventi di propria competenza.

Il responsabile del trattamento (nel nuovo regolamento europeo data processor) è la persona fisica, giuridica, pubblica amministrazione o ente che elabora i dati personali per conto del titolare del trattamento (art. 4, par. 1, n. 8 GDPR) nel caso specifico Comune di Napoli.

Il responsabile del trattamento dovrà mettere a disposizione del titolare tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi che gli impone l'articolo 28 del Regolamento, e dovrà tenere il registro dei trattamenti svolti (ex art. 30, paragrafo 2, GDPR).

Ha l'obbligo di garantire la sicurezza dei dati. Egli deve adottare tutte le misure di sicurezza adeguate al rischio (art. 32 GDPR), tra le quali anche le misure di attuazione dei principi di privacy by design e by default, dovrà inoltre garantire la riservatezza dei dati, vincolando i dipendenti, dovrà informare il titolare delle violazioni avvenute, e dovrà occuparsi della cancellazione dei dati alla fine del trattamento.

Sia il titolare del trattamento che il responsabile, sono tenuti ad attuare le misure tecniche ed organizzative tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, del campo di applicazione, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche, mediante le misure di sicurezza utili per ridurre i rischi del trattamento, quali la pseudonimizzazione e la cifratura dei dati personali, la capacità di assicurare la continua riservatezza, integrità, disponibilità e resilienza dei sistemi e dei servizi che trattano i dati personali; la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso dei dati in caso di incidente fisico o tecnico; una procedura per provare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento.

Inoltre, il responsabile ha l'obbligo di avvisare, assistere e consigliare il titolare. Dovrà, quindi, consentire e contribuire alle attività di revisione, comprese le ispezioni (o audit), realizzate dal titolare del trattamento, dovrà avvisare il titolare se ritiene che un'istruzione ricevuta viola qualche norma in materia, dovrà prestare assistenza al titolare per l'evasione delle richieste degli interessati, dovrà avvisare il titolare in caso di violazioni dei dati, e assisterlo nella conduzione di una valutazione di impatto (DPIA).

Articolo 12

Deposito cauzionale

A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi assunti, la ditta aggiudicataria dovrà prestare al momento della stipula del contratto, ai sensi dell'art. 103 del Codice, "garanzia definitiva" per l'importo e la durata di ogni contratto attuativo, a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'art. 93, commi 2 e 3 del Codice, nella misura stabilita dall'art.103. Alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste dall'art. 93, comma 7 del Codice per la garanzia provvisoria.

Nel caso la suddetta garanzia venisse utilizzata e quindi ridotta, per effetto di applicazioni di penali o risarcimenti in favore del Comune, la ditta è tenuta al reintegro, entro venti giorni dalla richiesta del Comune, nella misura pari alla riduzione della garanzia stessa ed in proporzione alle obbligazioni ancora da adempiere.

Qualora si addivenisse alla risoluzione del contratto, il soggetto garante è obbligato a versare immediatamente l'importo per il quale è stata prestata la garanzia, su semplice richiesta scritta del Comune.

Lo svincolo della cauzione avverrà in base alle disposizioni vigenti in materia e, in particolare, lo svincolo totale e definitivo alla scadenza del rapporto contrattuale, previo accertamento dell'esatto e puntuale adempimento di tutte le obbligazioni assunte con il contratto.

Articolo 13

Revisione dei prezzi

Il prezzo rimarrà fisso ed invariabile per il primo anno di appalto. Nel secondo anno, ai sensi dell'art. 106 comma 1, lett. a) del Codice, opererà eventualmente la revisione dei prezzi sulla base del costo del lavoro determinato dalle tabelle ministeriali annuali ove variato rispetto a quello considerato a base di gara.

Articolo 14

Disposizioni particolari riguardanti l'appalto

Protocollo di legalità

L'appaltatore nel partecipare alla gara conferma e dichiara di essere a conoscenza che il Comune di Napoli, con delibera di G.C. n. 3202 del 5 ottobre 2007, ha preso atto del "Protocollo di legalità" sottoscritto con la Prefettura di Napoli in data 1° agosto 2007 - pubblicato e prelevabile sul sito internet della Prefettura di Napoli all'indirizzo www.utgnapoli.it, nonché sul sito internet del Comune di Napoli all'indirizzo www.comune.napoli.it, unitamente alla delibera di GC 3202/07, - e di accettarne le condizioni. Nel presente CSA sono riportati integralmente gli articoli 2 e 3 del predetto Protocollo contenenti gli impegni e gli obblighi ai quali la stazione appaltante e l'aggiudicatario sono tenuti a conformarsi, nonché l'articolo 8 contenente le otto clausole cui deve attenersi l'appaltatore, ed inoltre la clausola relativa all'applicazione dell'art. 3 comma 2, che dovranno essere inserite nel contratto o sub-contratto per essere espressamente accettate dall'aggiudicatario, ove ricorrano gli ambiti applicativi.

PROTOCOLLO DI LEGALITA' IN MATERIA DI APPALTI

sottoscritto in data 1° agosto 2007 (estratto contenente gli articoli 2, 3 ed 8)

ART. 2

La stazione appaltante, oltre all'osservanza del decreto legislativo n. 163/06, del D.P.R. n. 252/98 nonché delle disposizioni di cui alla legge regionale n. 3 del 27/02/2007 sugli appalti pubblici, si conforma alle procedure e agli obblighi di seguito indicati.

Relativamente agli appalti di opere o lavori pubblici del valore pari o superiore a 250.000,00 euro, ovvero ai subappalti c/o subcontratti concernenti la realizzazione di opere o lavori pubblici del valore pari o superiore a 100.000,00 euro, alle prestazioni di

servizi e forniture pubbliche del valore pari o superiore a 50.000,00 euro; tutte somme al netto di i.v.a., la stazione appaltante:

a) assume l'obbligo, prima di procedere alla stipula del contratto d'appalto, ovvero all'autorizzazione ai subappalti c/o subcontratti, di acquisire dalla Prefettura di Napoli le informazioni antimafia di cui all'art. 10 del D.P.R. n. 252/98, sul conto delle imprese interessate aventi sede legale anche al di fuori della provincia, fornendo, tassativamente, i dati di cui all'allegato 4 al decreto legislativo n. 490/1994;

b) allo scopo di acquisire ogni utile elemento informativo, atto ad individuare gli effettivi titolari delle imprese e verificare la sussistenza o meno di cointeressenze di soggetti legati ad associazioni criminali mafiose, si impegna ad inserire nei bandi di gara l'obbligo per le imprese interessate di comunicare i dati relativi alle società e alle imprese chiamate a realizzare, a qualunque titolo, l'intervento, anche con riferimento ai loro assetti societari ed a eventuali successive variazioni;

c) si impegna a richiamare nei bandi di gara l'obbligo, per le imprese esecutrici a vario titolo di lavori, servizi e forniture, della osservanza rigorosa delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza, di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale, specificando che le spese per la sicurezza non sono soggette a ribasso d'asta, ponendo a carico della impresa aggiudicataria gli oneri finanziari per la vigilanza dei cantieri e procedendo, in caso di grave e reiterato inadempimento, alla risoluzione contrattuale c/o revoca dell'autorizzazione al subappalto; si considera, in ogni caso, inadempimento grave:

I. la violazione di norme che ha comportato il sequestro del luogo di lavoro, convalidato dall'autorità giudiziaria;

II. l'inottemperanza alle prescrizioni imposte dagli organi ispettivi;

III. l'impiego di personale della singola impresa non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 20% del totale dei lavoratori regolarmente occupati nel cantiere o nell'opificio;

decorso il termine di quarantacinque giorni dalla richiesta di rilascio delle informazioni antimafia, ovvero, nei casi d'urgenza, anche immediatamente dopo la richiesta, procede alla stipula del contratto o alla autorizzazione al subappalto o al subcontratto, nelle more del rilascio del provvedimento prefettizio, previa esibizione, da parte delle imprese interessate, del certificato camerale con la dicitura antimafia di cui all'art. 5 del D.P.R. 252/98. Qualora, dalle verifiche eseguite dalla Prefettura, siano acquisite informazioni antimafia dal valore interdittivo, ovvero dovessero emergere ipotesi di collegamento formale c/o sostanziale con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d'interesse, si impegna a rendere operativa una specifica clausola che preveda espressamente la risoluzione immediata e automatica del vincolo contrattuale ovvero a procedere alla revoca immediata dell'autorizzazione al subcontratto; in tal caso, a carico dell'impresa nei cui confronti siano acquisite informazioni antimafia dal valore interdittivo dovrà essere applicata anche una penale a titolo di liquidazione del danno - salvo comunque il maggior danno - nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, quando lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; la stazione appaltante potrà detrarre automaticamente l'importo delle predette penali dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile;

d) fuori dalle ipotesi disciplinate dalla precedente lettera c), si obbliga a procedere alla risoluzione immediata e automatica del vincolo contrattuale ovvero alla revoca immediata dell'autorizzazione al subcontratto quando gli elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa, ovvero le ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d'interesse, dovessero emergere successivamente alla stipula del contratto o all'autorizzazione al subcontratto;

e) si impegna ad inserire nei bandi di gara la facoltà di non stipulare il contratto e di non autorizzare il subappalto o il subcontratto ovvero, se il contratto sia già stipulato o l'autorizzazione già concessa, di procedere alla risoluzione del vincolo contrattuale o alla revoca dell'autorizzazione al subappalto (clausola di gradimento), qualora vengano

acquisiti elementi o indicazioni rilevanti ai fini delle valutazioni discrezionali ammesse dalla legge, così come previsto dall'art. 10, comma 9, del D.P.R. 252/98 ;

f) si obbliga a non autorizzare subappalti a favore di imprese che abbiano partecipato alla procedura di aggiudicazione dell'appalto o della fornitura, salvo le ipotesi di lavorazioni altamente specialistiche;

g) si impegna, nel caso in cui vengano acquisite informazioni dal valore interdittivo nei confronti di imprese affidatarie di subappalti e/o subcontratti, a valutare la possibilità di concedere all'impresa aggiudicataria una proroga dei termini per il completamento dei lavori e/o per la fornitura. dei servizi;

ART. 3

La stazione appaltante assume l'obbligo di richiedere le informazioni antimafia di cui all'art. 10 del D.P.R. n. 252/98 anche nei confronti dei soggetti ai quali vengono affidati le seguenti forniture e servizi "sensibili" indipendentemente dal valore: trasporto di materiali a discarica, smaltimento rifiuti, fornitura e/o trasporto terra; acquisizioni, dirette o indirette, di materiale da cava per inerti e di materiale da cave di prestito per movimento terra; fornitura e/o trasporto di calcestruzzo; fornitura e/o trasporto di bitume; noli a freddo di macchinari; fornitura con posa in opera e noli a caldo qualora non debbano essere assimilati a subappalto ai sensi dell'art. 118, comma 11, D.L.vo 163/2006; servizio di autotrasporto; guardiania di cantiere.

All'informazione interdittiva consegue il divieto per la impresa aggiudicataria di approvvigionarsi presso il soggetto controindicato, nonché, ove l'acquisizione di beni e servizi sia oggetto di contratto specifico, l'interruzione immediata del rapporto contrattuale, in conformità di apposita clausola risolutiva espressa da inserire nel bando e accettata dalla impresa aggiudicataria.

ART. 8

La stazione appaltante si impegna a riportare nei bandi di gara le seguenti clausole, che dovranno essere espressamente accettate e sottoscritte dalle imprese interessate in sede di stipula del contratto o subcontratto:

Clausola n. 1

La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al protocollo di legalità, sottoscritto nell'anno 2007 dalla stazione appaltante con la Prefettura di Napoli, tra l'altro consultabili al sito <http://www.utgnapoli.it>, e che qui si intendono integralmente riportate e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

Clausola n. 2

La sottoscritta impresa si impegna a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia o all'Autorità Giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere).

Clausola n. 3

La sottoscritta impresa si impegna a segnalare alla Prefettura l'avvenuta formalizzazione della denuncia di cui alla precedente clausola 2 e ciò al fine di consentire, nell'immediato, da parte dell'Autorità di pubblica sicurezza, l'attivazione di ogni conseguente iniziativa.

Clausola n. 4

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o subcontratto, informazioni interdittive di cui all'art. 10 del DPR 252/98, ovvero la sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d'interesse. Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni del prefetto, sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10%

del valore del contratto ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; le predette penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute all'impresa in relazione alla prima erogazione utile.

Clausola n. 5

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale.

Clausola n. 6

La sottoscritta impresa dichiara, altresì, di essere a conoscenza del divieto per la stazione appaltante di autorizzare subappalti a favore delle imprese partecipanti alla gara e non risultate aggiudicatrici, salvo le ipotesi di lavorazioni altamente specialistiche.

Clausola di cui al comma 2 dell'art. 3

"La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza ed accettare la clausola risolutiva espressa che prevede il divieto di aprire rapporti contrattuali di subfornitura, ovvero di interrompere gli stessi se già sottoscritti, nei caso di fornitura dei cosiddetti servizi "sensibili" di cui al comma 1 dell'art. 3, laddove emergano informazioni interdittive ai sensi dell'art. 10 del DPR 252/98 a carico del subfornitore."

Programma 100

In attuazione del Programma 100 della Relazione Previsionale e Programmatica del Comune di Napoli, che prevede l'applicazione di nuove regole nei rapporti con l'Amministrazione Comunale, in particolare per i contratti di appalto di lavori, servizi e forniture, l'aggiudicazione è subordinata all'iscrizione dell'appaltatore, ove dovuta, nell'anagrafe dei contribuenti, ed alla verifica della correttezza dei pagamenti dei tributi locali.

Codice Di Comportamento Dei Dipendenti Del Comune Di Napoli

Il Comune di Napoli, con Delibera di G.C. n. 254 del 24/04/2014 e s.m.i., ha approvato il Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli, visionabile sul sito www.comune.napoli.it in "Amministrazione trasparente", le cui disposizioni si applicano altresì alle imprese fornitrici di beni e servizi. Le sanzioni applicabili all'impresa affidataria in caso di violazione di quanto disposto dal Codice di Comportamento sono stabilite all'art. 20 c.7 di detto Codice. In caso di gravi e reiterate violazioni delle suddette disposizioni il contratto sarà unilateralmente risolto dall'Amministrazione.

Patto di integrità

La Deliberazione di Giunta Comunale n. 34 del 30/01/2018 "Piano Triennale di prevenzione della corruzione 2018-2020 e Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2018-2020: Approvazione del Patto di Integrità per l'affidamento di commesse" approva il documento denominato "Patto di Integrità" recante regole comportamentali tra Comune di Napoli e operatori economici volte a prevenire il fenomeno corruttivo ed affermare i principi di lealtà, trasparenza e correttezza nell'ambito delle procedure di affidamento di commesse e nella esecuzione dei relativi contratti.

Articolo 15

Obblighi dell'appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura/Ufficio Territoriale di Governo della Provincia di Napoli della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Articolo 16 **Normative contrattuali**

Il Progetto sarà regolato dal presente Capitolato e sarà, inoltre, soggetto a tutte le vigenti disposizioni in materia. L'ente affidatario è tenuto all'osservanza di tutte le leggi, i decreti ed i regolamenti in vigore o che saranno emanati durante il periodo del progetto e, quindi, si impegna anche a rispettare tutte le leggi vigenti in materia di assunzione ed impiego del personale e degli obblighi derivanti dai contratti collettivi di lavoro, nonché la normativa tutta regolante le specifiche prestazioni oggetto del presente rapporto.

Articolo 17 **Sanzioni per inosservanza degli obblighi contrattuali**

Nel caso di mancato rispetto di quanto indicato nel presente Capitolato riscontrato anche a seguito delle verifiche sulla qualità ed efficienza del servizio, salvo quanto previsto in norme che prevedano penali specifiche, è data facoltà al Dirigente del Servizio competente di quantificare, di volta in volta, una penale variabile da € 150,00 a € 3.000,00, correlata all'entità dell'inadempienza stessa.

In caso di ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell'appaltatore è dovuta una penale per ritardato adempimento calcolata in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo. Tali penali non possono comunque superare complessivamente il 10% dell'ammontare netto contrattuale.

Il pagamento delle penalità per applicazioni di sanzioni di cui al presente Capitolato dovrà essere effettuato mediante l'emissione di specifiche note di credito da parte della ditta interessata, da presentare al competente Servizio, perché lo stesso possa dar corso ai consequenziali provvedimenti in sede di liquidazione del fatturato.

Si stabilisce che unica formalità preliminare è la contestazione scritta degli addebiti.

Articolo 18 **Sospensione, risoluzione del contratto e recesso**

Il contratto può essere sospeso qualora ricorrano le circostanze speciali di cui all'art. 107 del D.Lgs. 50/2016.

La risoluzione del contratto sarà disposta nei casi e secondo le modalità di cui all'art.108 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.

Oltre che nei casi di cui al richiamato articolo ed a quelli espressamente previsti nel presente capitolato, l'Amministrazione, previa diffida ad adempiere ai sensi dell'art. 1453 e 1454 del Codice Civile, si riserva di risolvere il contratto con tutte le conseguenze di legge che la risoluzione comporta, comprese l'incameramento della cauzione definitiva e la facoltà di affidare l'appalto a terzi in danno alla ditta appaltatrice e facendo salva l'applicazione delle penali, in caso di gravi o reiterate inadempienze degli obblighi derivanti dal capitolato e degli impegni assunti nel Progetto educativo e organizzativo presentato in sede di gara o per perdurante inadeguatezza degli operatori impiegati. L'Amministrazione si riserva, altresì, il diritto di risolvere il contratto nel caso in cui l'ammontare complessivo delle penali superi il 10% (dieci per cento) dell'ammontare netto contrattuale

Il contratto s'intenderà comunque risolto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile nei seguenti casi:

1. qualora la ditta non avvii il servizio o lo sospenda o interrompa unilateralmente e senza valide giustificazioni, per un periodo superiore a 10 giorni;

2. in caso di frode, grave negligenza, di contravvenzione nella esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali, compreso l'utilizzo, la gestione o la fruizione dei locali dedicati al servizio per finalità o con modalità diverse da quelle previste dal presente capitolato;
3. gravi danni ad impianti e attrezzature di proprietà dell'Amministrazione Comunale riconducibili a comportamento doloso o colposo del gestore;
4. ove la ditta addivenga alla cessione del contratto;
5. in caso di apertura di procedura concorsuale o di fallimento della ditta;
6. in caso di mancato adempimento degli obblighi contributivi, previdenziali ed assicurativi nei confronti del personale dipendente;
7. in caso di inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente;
8. nel caso la ditta si renda responsabile dell'inosservanza di una delle condizioni e clausole contenute nel Protocollo di Legalità del 1/08/2007 tra il Comune e l'U.T.G. di Napoli;
9. in caso di violazione della normativa relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all'art. 3 della Legge n. 136 del 16/08/2010 e s.m.i. e di transazioni eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane s.p.a., ovvero di altri strumenti che consentono la piena tracciabilità delle operazioni
10. per gravi e ripetute violazioni delle norme di sicurezza accertate dagli organi preposti alla vigilanza. Per gravi violazioni devono intendersi quelle che comportino l'applicazione di una pena detentiva o pecuniaria e che quest'ultima sia reiterata;
11. ai sensi dell'art. 2 del DPR 62 del 16/04/2013, il mancato rispetto degli obblighi derivanti dal Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici (DPR 62/2013), così come la grave e reiterata violazione del Codice di comportamento dei Dipendenti del Comune di Napoli (Deliberazione di G.C. n. 254 del 24.04.2014 e ss.mm.ii.).

La stazione appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 del Codice Civile ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa con funzioni specifiche relative all'affidamento, alla stipula o all'esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 bis c.p., 319 ter c.p., 319 quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322 bis c.p., 346 bis c.p., 353 c.p., 353 bis c.p.

L'impresa riconosce al Comune, ove si verifichi uno solo dei casi previsti nel presente articolo, di risolvere "ipso iure" il contratto mediante comunicazione da inviarsi a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, al domicilio eletto dalla ditta medesima o a mezzo pec, nonché di incamerare la cauzione definitiva presentata dalla ditta, a carico della quale resterà anche l'onere del maggior prezzo pagato dal Comune, rispetto a quello convenuto con l'impresa inadempiente, per proseguire il servizio.

Per qualsiasi ragione si addivenga alla risoluzione del contratto, l'impresa, oltre alla immediata perdita della cauzione a titolo di penale, sarà tenuta al risarcimento di tutti i danni diretti e indiretti ed alle maggiori spese a carico del Comune per il rimanente periodo contrattuale.

In caso di risoluzione del contratto, all'appaltatore sarà corrisposto il prezzo contrattuale del solo servizio effettuato fino al giorno della disposta risoluzione, fermo restando il recupero delle somme spettanti all'Amministrazione per applicazione di penali.

In caso di risoluzione del contratto l'Amministrazione Comunale avrà la facoltà di affidare la fornitura alla seconda classificata alle medesime condizioni economiche già proposte in sede di offerta e, in caso di indisponibilità della seconda classificata, di interpellare le successive ditte utilmente collocatesi in graduatoria al fine di stipulare il nuovo contratto alle medesime condizioni economiche già proposte in sede di offerta.

Qualora le ditte interpellate non fossero disponibili per l'aggiudicazione, l'Amministrazione Comunale si riserva di procedere mediante procedura negoziata con soggetti terzi, con addebito alla Società inadempiente di ogni conseguente spesa o danno.

Ai sensi dell'art. 109 del Codice, fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, la stazione appaltante può recedere dal contratto in qualunque momento previo il pagamento dei lavori eseguiti o delle prestazioni relative ai servizi e alle forniture eseguiti nonché del valore dei materiali utili esistenti in cantiere nel caso di lavoro o in magazzino nel caso di servizi o forniture, oltre al decimo dell'importo delle opere, dei servizi o delle forniture non eseguite.

Articolo 19

Sanzioni codice di comportamento

La Stazione Appaltante informa la propria attività contrattuale secondo i contenuti di cui al Codice di Comportamento, quale dichiarazione dei valori, insieme dei diritti, dei doveri e delle responsabilità, nei confronti dei portatori di interesse (dipendenti, fornitori, utenti, ecc.), approvato con deliberazione di Giunta Comunale n.254 del 24 aprile 2014, così come integrato e modificato con delibera di Giunta Comunale n. 217 del 29 aprile 2017. Tutte le imprese fornitrici di beni e servizi, quali soggetti terzi, sono tenute, nei rapporti con la Stazione Appaltante, ad uniformare la propria condotta nel rispetto delle norme definite nel Codice di Comportamento come dallo stesso previsto all'art 2 comma 3. In caso di violazioni delle norme di cui al Codice di Comportamento da parte dell'impresa aggiudicataria si applicheranno le sanzioni previste dal Patto di Integrità adottato dall'Ente, così come disposto all'art. 20 comma 7 di detto Codice.

Articolo 20

Spese contrattuali

Tutte le spese relative all'Accordo Quadro e ai contratti applicativi che saranno stipulati a seguito del provvedimento di aggiudicazione definitiva, nessuna esclusa od eccettuata, sono a carico di ciascuna ditta aggiudicataria.

Articolo 21

Definizione delle vertenze

Tutte le controversie derivanti dal contratto, previo esperimento dei tentativi di transazione e di accordo bonario ai sensi rispettivamente degli articoli 208 e 205 del D. Lgs.50/2016, qualora non risolte, sono devolute alla giustizia ordinaria.

E' esclusa la competenza arbitrale.

Il ricorso al Giudice Ordinario non esimerà per qualsiasi ragione l'assuntore dal dar corso, comunque, all'esecuzione dell'ordinativo.

L'assuntore sarà, pertanto, tenuto ad ottemperare a tutti gli obblighi derivanti dal presente Capitolato anche se la materia del contendere dovesse riflettere l'ordinativo e/o l'esecuzione dello stesso.

Le spese saranno anticipate dalla parte che intenderà ricorrere al Giudice Ordinario.

La competenza a dirimere qualsiasi controversia, devoluta alla giustizia ordinaria, fra la stazione appaltante e l'aggiudicataria spetta in via esclusiva al Foro di Napoli.